

Nomos Appalti srl

Servizio di Consulenza agli Enti Locali

Roma, 6 dicembre 2010

Circolare n. 152/2010

**AI SIG. PRESIDENTE
CONFSERVIZI MARCHE
A TUTTI GLI ASSOCIATI**

**AL SIG. PRESIDENTE
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI**

**E A TUTTI GLI ALTRI
ENTI, AZIENDE E SOCIETA'
- LORO SEDI -**

Oggetto:

- 1) **D.P.R. 5 OTTOBRE 2010 – REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI – REGISTRAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI.**
- 2) **DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO POLITICHE COMUNITARIE 5 AGOSTO 2010 – ATTIVITÀ ESCLUSE DAL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI.**
- 3) **COMUNICATO AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI – PARTECIPAZIONE ALLE GARE D'APPALTO – MISURE VOLTE A CONTRASTARE IL FENOMENO DEL RICICLAGGIO DI PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITÀ CRIMINOSE.**
- 4) **COMUNICATO DEL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI – RILEVAZIONE DEGLI APPALTI CHE RISPETTANO I CRITERI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE.**
- 5) **COMUNICATO DEL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI – TRASMISSIONE DATI RELATIVI AGLI AVVALIMENTI.**

1) *D.P.R. 5 ottobre 2010 – Regolamento attuativo del Codice dei Contratti pubblici – Registrazione della Corte dei Conti.*

Dopo la firma del Presidente della Repubblica, anche la Corte dei Conti ha “vagliato” definitivamente il Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti pubblici, emanato con d.P.R. 5 ottobre 2010.

Nomos Appalti srl

Servizio di Consulenza agli Enti Locali

Si è concluso, quindi, l'iter di approvazione del provvedimento regolamentare, a completamento della riforma normativa in materia di appalti pubblici avviata con il d.lgs. 163/06 e s.m.i..

Si rammenta che le disposizioni regolamentari entreranno in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ad eccezione delle disposizioni relative alle sanzioni pecuniarie e interdittive nei confronti delle SOA e degli operatori economici per violazioni in materia di qualificazione, che entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

2) Decreto Presidente Consiglio dei Ministri – Dipartimento politiche comunitarie 5 agosto 2010 – Attività escluse dal Codice dei Contratti Pubblici.

Sulla G.U.R.I. n. 270 del 18 novembre 2010, è stato pubblicato il decreto 5 agosto 2010 con il quale è stato precisato che il d.lgs. 163/06 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) non si applica agli appalti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati a consentire l'esecuzione delle seguenti attività in Italia:

- a) produzione e vendita all'ingrosso di energia elettrica nella Zona Nord;
- b) fornitura di energia elettrica al dettaglio ai clienti finali connessi in media, alta e altissima tensione sull'intero territorio della Repubblica Italiana.

3) Comunicato dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici – Partecipazione alle gare d'appalto – Misure volte a contrastare il fenomeno del riciclaggio di proventi derivanti da attività criminose.

Sulla G.U.R.I. n. 251 del 26 ottobre 2010, è stato pubblicato un comunicato dell'Autorità di Vigilanza, con il quale viene richiamata l'attenzione delle stazioni appaltanti in merito alla inapplicabilità delle disposizioni contenute all'art. 37, d.l. n. 78/10, convertito con legge n. 122/10, in tema di contrasto al fenomeno del riciclaggio.

Come è noto, la norma introduce una condizione ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui al d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163. In particolare, l'art. 37 stabilisce per le imprese aventi sede, domicilio o residenza nei Paesi con regime fiscale privilegiato, ove non è garantita la trasparenza nello scambio delle informazioni, non essendo impegnati al rispetto di vincoli finali dettati da norme internazionali l'obbligo di essere in possesso di una autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Economia e Finanze ai fini dell'ammissione alle procedure di evidenza pubblica.

Poiché la disposizione citata rinvia ad un apposito decreto attuativo del Ministero dell'Economia e Finanze la disciplina relativa alle modalità di rilascio della suddetta autorizzazione, in assenza dell'emanazione del suddetto decreto, la novella di cui all'art. 37 non è, allo stato, efficace.

In vigenza del decreto, l'Autorità di Vigilanza si riserva di fornire eventuali indicazioni e chiarimenti che si rendessero opportuni al fine di agevolare le stazioni appaltanti nell'attività di verifica del rispetto dei requisiti di partecipazione alle gare, alla luce della norma in questione.

Nomos Appalti srl

Servizio di Consulenza agli Enti Locali

4) Comunicato del Presidente dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici – Rilevazione degli appalti che rispettano i criteri di sostenibilità ambientale

In attuazione della Legge finanziaria 296/06 (Finanziaria per il 2007), il Ministero dell'Ambiente ha definito il Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nella pubblica amministrazione.

Il Piano individua tra gli obiettivi nazionali il raggiungimento della quota minima del 30% di regioni, province, città metropolitane e comuni con oltre 15.000 abitanti che adottino procedure di acquisto conformi ai criteri ambientali minimi.

A tal fine, considerate le competenze dell'Autorità di Vigilanza, dal 9 novembre u.s. le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare, tramite collegamento disponibile sul sito dell'autorità <http://www.avcp.it> - Area servizi, per le procedure di affidamento iniziate dopo il 1° gennaio 2010, le informazioni rientranti nell'ambito di applicazione del decreto del 12 ottobre 2009 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel quale sono stati definiti i criteri ambientali minimi relativi a specifici prodotti. L'invio delle nuove comunicazioni è obbligatorio sia per affidamenti soggetti all'obbligo di acquisizione del CIG, sia per affidamenti ordinariamente non soggetti a tale obbligo (affidamenti di importo inferiore a € 20.000 aventi ad oggetto servizi e forniture; affidamenti di importo inferiore a € 40.000 aventi ad oggetto esecuzione di lavori o opere).

Per gli affidamenti per i quali è già stato acquisito il CIG i nuovi obblighi di comunicazione riguardano informazioni aggiuntive rispetto a quelle già inviate.

5) Comunicato del Presidente dell'Autorità di Vigilanza sui contratti – Trasmissione dati relativi agli avvalimenti.

In conformità alle disposizioni contenute all'art. 49, comma 11, d.lgs. 163/06 e s.m.i., l'Autorità di Vigilanza richiama l'attenzione delle SS.AA. relativamente all'obbligo per le stesse di trasmettere all'Organo di Vigilanza, per ciascuna gara, le dichiarazioni di avvalimento, con l'indicazione dell'aggiudicatario, per consentire l'esercizio dell'attività di vigilanza e la pubblicità nel sito informatico dell'Osservatorio.

Pertanto, a decorrere dalla data di pubblicazione del comunicato sulla GURI, gli atti di avvalimento dovranno essere trasmessi all'Autorità esclusivamente mediante procedura informatica, tramite accesso all'indirizzo www.avcp.it.

In ogni caso, le stazioni appaltanti sono tenute ad inviare anche i dati sugli avvalimenti relativi alle gare espletate dal 30 luglio 2010.

* * * * *

Nel restare a disposizione si porgono cordiali saluti.

Avv. Francesco Lilli
(responsabile del servizio)

